



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040/6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

VP422

Servizio di pulizia aree turistiche e archeologiche

PROGETTATO

Dott.arch. Anna Nisi

REDATTO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

DISEGNATO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott.arch. Antonia MERIZZI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

TAVOLA

D

FILE RIF.

1ARCHIVI\A\1STRAT\2017\servizio_pulizie\intestazioni.dwg

SCALA

DATA

SETTEMBRE 2016

Trieste

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Relativo all'aggiudicazione mediante procedura negoziata del servizio di pulizia delle aree di interesse turistico e archeologiche del Comune di Trieste per l'anno 2017 – VP 422

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'appalto per la pulizia delle aree verdi di interesse turistico e archeologiche site nel Comune di Trieste – CPV 90511300-5.

In particolare, il servizio oggetto di convenzione contempla le seguenti principali tipologie di intervento:

- 1) spazzamento manuale delle superfici, pavimentate e non, da materiali impropri anche vegetali presenti su tutte le superfici, anche mediante attrezzature a motore;
- 2) svuotamento cestini ove presenti;
- 3) raccolta foglie;
- 4) diserbo sia manuale che meccanico e pulizia delle superfici pavimentate.

Tutti i rifiuti raccolti nelle attività sopraindicate da 1) a 4) vanno trasportati con idonee autorizzazioni (mezzi iscritti alla categoria 1 almeno classe F) allo smaltimento finale in impianti autorizzati.

ART. 2 – DURATA

Il presente appalto ha durata di 360 (trecentosessanta) gg. a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio; il periodo è comprensivo di 15 (quindici) gg. per andamento stagionale sfavorevole.

Le prestazioni, a richiesta dell'Amministrazione committente, potranno avere pratico avvio dal giorno successivo all'aggiudicazione ed avranno luogo con le priorità stabilite dal programma degli interventi comunicato dall'Amministrazione Comunale contestualmente all'avvio del servizio.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA – AGGIUDICAZIONE

L'importo totale – a base di gara – è di **Euro 139.332,10** (I.V.A. esclusa) dei quali Euro 2.730,00 destinati alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'appalto viene aggiudicato, secondo quanto disposto dall'art. 24 della Legge Regionale 16.10.2006 N° 20, ricorrendo a procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa tra le cooperative sociali operanti nella provincia di Trieste, iscritte alla sezione B dell'albo regionale – istituito in esecuzione dell'art. 3 della sopra citata legge – a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola valida offerta.

La presentazione dell'offerta, peraltro, implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nello "schema di convenzione".

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La Cooperativa aggiudicataria non potrà cedere ad altri il contratto d'appalto, sotto la pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

ART. 5 – GARANZIA PROVVISORIA

Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno depositare presso il Servizio di Tesoreria Comunale, sito in via S. Pellico n. 3, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e la relativa quietanza andrà allegata all'offerta.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1 della legge 348 del 10.6.1982, a scelta dell'offerente.

Detto deposito cauzionale verrà restituito, a gara ultimata, ai concorrenti soccombenti, mentre all'Aggiudicatario verrà restituito dopo che lo stesso avrà costituito il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo 6.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione l'Aggiudicatario dovrà costituire presso il Servizio Tesoreria Comunale, Via S. Pellico n. 3, un deposito cauzionale di ammontare pari al 10% del prezzo di aggiudicazione del servizio. L'importo dovuto, arrotondato all'Euro superiore, dovrà essere versato entro giorni 8 (otto) dall'avvenuta aggiudicazione.

Tale garanzia potrà essere sostituita con la presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1 della L. 348 del 10.6.82.

La garanzia dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia verrà restituita alla scadenza della convenzione, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti e certificati tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, dopo risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

La garanzia costituita in numerario sarà infruttifera per la cooperativa aggiudicataria.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni maggiori, l'Amministrazione può, in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dalla presente convenzione; in tal caso la cooperativa rimane obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della cooperativa aggiudicataria, il Comune può incamerare il deposito cauzionale, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, fatto salvo il suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 7 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE IMPIEGATO

La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate, socie o non socie, di cui all'articolo 13 della legge regionale 26.10.2006 n. 20, almeno nella percentuale minima stabilita dall'art. 4 della L. 381/1991.

Il personale impiegato deve possedere i requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione prevista dalla convenzione.

L'appaltatore deve assicurare il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato con personale proprio, di cui si impegna a fornire un elenco all'inizio dell'appalto, corredato per ciascun addetto dei seguenti dati: cognome e nome, luogo di nascita, codice fiscale, numero di matricola, numero di posizione INPS.

ART. 8 – RESPONSABILE TECNICO ED ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA

La cooperativa deve nominare un responsabile tecnico ed organizzativo dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e ne comunica il nominativo all'Amministrazione comunale entro 3 giorni dalla data di inizio dell'appalto, come prevista al precedente art. 2.

Il responsabile tecnico dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Deve inoltre organizzare, coordinare ed effettuare la supervisione del lavoro del personale addetto al servizio assicurando la presenza giornaliera del personale nelle sedi interessate dal servizio ed individuate dal programma dei lavori;

- garantire che per l'effettuazione del servizio vengano adottate le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori meglio specificati nel DUVRI.

All'inizio del servizio dovrà essere condiviso con il Comune il programma degli interventi di pulizia.

Durante il servizio, il responsabile tecnico dovrà inviare settimanalmente, al Servizio Spazi Aperti e Spazi Pubblici una comunicazione (anche via fax) con l'indicazione delle località nelle quali la cooperativa ha operato.

ART. 9 – REFERENTE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale individua da subito un proprio responsabile tecnico, che accerterà il regolare andamento del servizio, anche mediante la tenuta di un apposito "giornale", sul quale verranno annotate le prestazioni fornite dalla cooperativa ed ogni altra eventuale notizia concernente lo svolgimento delle stesse, nel rispetto della convenzione.

Il referente comunale accerterà alla fine delle prestazioni di ciascun intervento l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.

ART. 10 – SOCI VOLONTARI DELLA COOPERATIVA

Ai fini dell'esecuzione della prestazione la cooperativa può avvalersi di soci volontari.

Le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e non concorrono alla determinazione dei costi di servizio connessi alla prestazione dell'attività, fatti salvi gli oneri derivanti dalle norme vigenti in materia di assicurazioni e malattie professionali nonché di responsabilità civile verso terzi.

ART. 11 – STANDARD TECNICI E NORME DI SICUREZZA

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI" allegato al presente capitolato.

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

La cooperativa è tenuta a curare che il personale impiegato nelle prestazioni di cui al presente appalto indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di lavoro da effettuare, con particolare osservanza di quanto prescritto in materia dalla normativa antinfortunistica.

Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, recante il nome della cooperativa e dell'addetto.

La cooperativa si rende garante della professionalità, correttezza e irrepreensibilità del personale impiegato.

La cooperativa pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione. A tale scopo, la

cooperativa si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi.

La Cooperativa si impegna a tenere indenne il committente dai rischi specifici propri dell'attività della stessa cooperativa.

ART. 12 – APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

La Cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori dipendenti o soci della cooperativa, impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo della validità della presente convenzione.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dalla cooperativa mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi i soci volontari.

La cooperativa è responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio prestato, possano derivare a beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò la cooperativa si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o cose, relativo all'oggetto della presente convenzione.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a Euro 500.000,00 .

Delle assicurazioni contratte l'aggiudicatario deve fornire documentazione entro la data di inizio dell'attività.

L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

ART. 14 – ASSICURAZIONE PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

La cooperativa inoltre stipula idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali a favore dei soci volontari.

All'inizio ed alla fine del presente servizio, la cooperativa deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che il personale addetto al servizio è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziale ed è stata fatta regolare denuncia presso gli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo.

Per gli addetti impiegati nei lavori oggetto del presente capitolato dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/08.

Il Comune di Trieste si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'appaltatore deve applicare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato, condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle del vigente C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo o di inserimento lavorativo, dei suoi rinnovi e degli eventuali accordi locali integrativi, fatto salvo quanto previsto per i soci volontari.

All'inizio e alla fine del contratto verrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 della L. 22.11.2002 n. 266, l'appaltatore dovrà inoltre presentare una dichiarazione dalla quale risulti che a tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato, sono state applicate condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori al sopra citato C.C.N.L.

In caso di inottemperanza agli obblighi contenuti nel presente articolo, il Comune di Trieste provvederà a segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, trattenendo l'importo corrispondente ai contributi non versati dalla cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente capitolato, previa conferma da parte della predetta Direzione Provinciale del Lavoro della violazione degli obblighi di cui sopra e previa diffida all'appaltatore.

ART. 15 – ATTREZZATURE E FORNITURE

Tutte le attrezzature nonché le forniture dei materiali necessarie all'esecuzione a regola d'arte dell'oggetto dell'appalto, dovranno essere acquisite a cura e spese della cooperativa aggiudicataria, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale.

Nell'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà impiegare macchine, attrezzi ed utensili conformi agli standard tecnici previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI" che viene allegato sub C) al presente capitolato speciale d'appalto.

In nessun momento gli attrezzi di lavoro, con particolare riguardo a quelli taglienti e a punta, dovranno essere lasciati incustoditi. L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di furti o atti vandalici all'attrezzatura.

Per i lavori da eseguirsi in prossimità di strade la cooperativa dovrà predisporre apposita segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice Stradale.

ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE

La cooperativa si impegna a fornire il servizio con le seguenti specifiche modalità di esecuzione per ciascuna delle tipologie di intervento indicate al precedente art. 1:

- 1) pulizia dei siti dai materiali impropri: l'intervento comprende l'asporto di materiali impropri presenti sul sito differenziando i rifiuti ove possibile (lattine-vetro, plastica, carta) e lo spazzamento dei bordi eliminando l'eventuale lapillo vulcanico che fosse uscito dall'aiuola o fioriera, le erbe infestanti anche lungo i bordi e le superfici pavimentate adiacenti o sottostanti la fioriera e asporto del fogliame durante tutte le stagioni;
- 2) Svuotamento cestini ove presenti
- 3) raccolta foglie: l'intervento comprende la raccolta foglie autunno-inverno previa rastrellatura (operazione da privilegiare per la sostenibilità, l'abbassamento delle polveri e dell'inquinamento acustico) e/o spazzamento sia dalle aree pavimentate che quelle verdi con conferimento a discarica;
- 4) raccolta ed asporto dei materiali vegetali e non: l'intervento comprende la raccolta e la asporto del materiale vegetale e dei materiali impropri presenti su tutte le superfici interessate dalla pulizia anche di ramaglie e simili;

- 5) diserbo delle aree verdi e delle superfici pavimentate: il diserbo comprende l'estrazione a mano delle erbe infestanti (tipo farinello, amaranto, ambrosia, graminacee di vario genere, equiseti, convulvoli, nappola, parietaria, stoppione, vilucchio, uva canadese) e comunque estranee alla composizione dell'aiuola o fioriera inclusi arbusti e alberi spontanei (rovi, acacie, ailanto, robinie, fichi, platani ecc...) come da indicazioni del referente comunale. L'operazione deve comprendere anche l'estirpo delle relative radici con eventuale zappettatura facendo attenzione all'impianto a goccia nel caso fosse esistente; nonché la successiva rastrellatura e spazzatura per la relativa pulizia, raccolta ed asporto del materiale di risulta. Per superfici vaste od ove non sia possibile operare manualmente, si accetta l'eventuale diserbo eseguito con mezzi meccanici ad esclusione dell'uso di sostanze chimiche nocive per l'ambiente come da normative specifiche;

I rifiuti raccolti sono così classificati dal produttore Comune di Trieste:

CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

Tutti i rifiuti raccolti nelle attività sopraelencate da 1) a 4) andranno trasportati allo smaltimento finale (Termovalorizzatore autorizzato) con mezzi idonei inseriti nell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 1 almeno classe F (raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani).

Indicazioni più precise potranno essere impartite all'atto esecutivo dal responsabile tecnico comunale.

Tutte le operazioni indicate nei suesposti articoli dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e adottando tutti gli accorgimenti necessari per una corretta fitoprofilassi nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 152/2006 in materia di gestione di rifiuti solidi urbani affidati dal Comune di Trieste, mediante gara, a terzi. L'appaltatore deve essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere tecnico sul servizio espletato che fosse necessario al Comune per la compilazione del MUD.

E' inoltre fatto assoluto divieto alla cooperativa di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento allo smaltimento finale (Termovalorizzatore autorizzato) di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, compreso quello di smaltimento finale, saranno a totale carico della cooperativa.

Le diverse tipologie del servizio di cui sopra dovranno essere eseguite nella stessa area, al fine di garantire la pulizia dei siti, quante volte si renderà necessario per tutta la durata dell'appalto ad insindacabile giudizio del referente comunale; in ogni caso il numero di interventi non dovrà essere inferiore alla soglia minima prevista nell'elaborato "Programmi e Costi" allegato al presente atto sub "A".

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di ordinare l'esecuzione di un intervento di pulizia entro 24 ore o di disporre l'ordine di esecuzione del servizio nel modo che riterrà più conveniente senza che la cooperativa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La cooperativa si impegna a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire, nell'esecuzione del presente servizio, in seguito a lavori o manifestazioni di qualsiasi genere (ad esempio: lavori edili, manifestazioni pubbliche, ecc,) effettuati nelle aree oggetto dell'appalto.

ART. 17 – PENALITA'

L'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare nei confronti della Cooperativa penalità, da un minimo di Euro 130,00 a un massimo di Euro 500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento, per le ipotesi di inesatta o incompleta esecuzione dei magisteri previsti e necessari in ciascuna area.

Le penali verranno applicate a seguito di una procedura in contraddittorio con la Cooperativa in cui le irregolarità e le inadempienze riscontrate verranno contestate per iscritto “via fax”, dalla Stazione Appaltante con la concessione di un termine, non inferiore a due giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso pattuito per le prestazioni rispetto alle quali si è verificato l’inadempimento e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta.

Qualora in conseguenza dell’astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell’appaltatore, questi, a richiesta dell’Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, l’Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata dell’astensione stessa, salvo il diritto per l’Amministrazione medesima al risarcimento dei maggiori danni e nei casi recidivi e di maggiore durata, di risolvere il contratto.

ART.- 18 – ESECUZIONE IN DANNO

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 19, in caso di mancata esecuzione degli interventi previsti dall’art. 1 o di parte di essi, il Comune può provvedervi d’ufficio, ricorrendo a terzi, a tutto carico della cooperativa e salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, la presente convenzione in qualsiasi momento con effetto immediato, salva la facoltà prevista dall’art. 17 o l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- α) per una o più infrazioni degli artt. 11 e 16;

ART. 20 – GARANZIA

L’aggiudicataria dovrà eseguire i lavori richiesti a perfetta regola d’arte, assumendosi qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla imperfetta esecuzione della prestazione resa, per effetto della quale siano derivati danni a cose e/o persone.

E’ prevista una garanzia di 3 mesi per le riparazioni effettuate.

Entro tale periodo dovranno essere eseguiti gratuitamente tutti gli ulteriori interventi necessari all’eliminazione del guasto originariamente segnalato.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà permettere il libero accesso al personale dell’Amministrazione responsabile del servizio, il cui nominativo verrà comunicato all’aggiudicataria, affinché possano essere effettuati i controlli che si riterranno necessari, sia sull’esecuzione delle riparazioni, sia sui materiali adoperati.

ART. 21 – PERSONALE

La Cooperativa deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La Cooperativa si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo Nazionale di lavoro dello specifico settore, vigente durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

L’adempimento di tale obbligo potrà essere comprovato dalla Cooperativa appaltatrice, in sede di gara, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 455, di data non anteriore ai sei mesi dalla data della gara, sottoscritta dal legale rappresentante. Per la verifica della dichiarazione resa in sede di offerta

nonché per la stipulazione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario è tenuto a fornire i dati necessari per acquisire il documento unico di regolarità contributiva.

In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dalla Cooperativa medesima.

La Cooperativa deve esibire, su richiesta del committente, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio e i modelli DM 10 INPS.

La Cooperativa in qualità di datore di lavoro, ha l'obbligo di munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Cooperativa di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente.

ART. 22 – RAGGRUPPAMENTI DI COOPERATIVE

Per il servizio di pulizia di cui alla presente convenzione sono ammesse a presentare offerte anche cooperative appositamente e temporaneamente raggruppate, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D. Lgs. N. 157 del 17.3.1995 e nell'art. 10 del D. Lgs. N. 358 del 24.7.1992.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le cooperative raggruppate e deve specificare quali prestazioni saranno eseguite dalle singole cooperative e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 11 del D. Lgs. N. 157 del 17.3.1995.

ART. 23 – SUBAPPALTO

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non possono essere subappaltate, ad eccezione dell'operazione di asporto dei materiali di risulta derivanti dagli interventi indicati al precedente art. 1. Dell'eventuale facoltà di avvalersi del subappalto dovrà comunque essere fatta espressa menzione in sede di offerta.

Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità della cooperativa aggiudicataria.

ART. 24 – PAGAMENTI

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:

- in rate bimensili posticipate degli interventi effettivamente eseguiti e previo accertamento della regolarità contributiva.
- La rata di saldo al termine dell'esecuzione del servizio verrà liquidata previo accertamento da parte del referente comunale della regolarità contributiva.

La liquidazione verrà effettuata previa presentazione della relativa fattura, solo a seguito della verifica delle prestazioni eseguite, riscontrate regolari e conformi al cronoprogramma di progetto e alle indicazioni impartite durante l'esecuzione del servizio. Le prestazioni eseguite verranno riportate nel giornale delle prestazioni compilato dal tecnico comunale e firmato in contraddittorio dall'esecutore.

Ai sensi dell'art.30, comma5, del D.Lgs.n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento), da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione della rata di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai sensi dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 i pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Enti abilitati al rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

La cooperativa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n° 136 e successive modificazioni.

ART. 25 – VARIAZIONI D'APPALTO

Le prestazioni richieste possono venire aumentate o diminuite fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Art. 26 – DOMICILIO

La Cooperativa elegge a tutti gli effetti del presente appalto, domicilio in Trieste, all'indirizzo indicato nell'offerta. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la cooperativa in relazione alla presente convenzione, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 28 – SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al presente appalto, sono poste a carico della cooperativa aggiudicataria, ad eccezione dell'I.V.A.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 21/09/2016 14:33:04

IMPRONTA: 64BAC33246F551241413C65059D8D263C802AC1F039E13739C178CCA06FF3994
C802AC1F039E13739C178CCA06FF39943231E6CF6A3A379E0D2BE5ECAC3104EC
3231E6CF6A3A379E0D2BE5ECAC3104EC4F644FA574540F5607522022561C1469
4F644FA574540F5607522022561C14691CBA241F3C28F435F5B5E5F00123B629